



Comune di Montechiarugolo (PR)

**REGOLAMENTO COMUNALE
per il diritto allo studio e il sostegno alle
politiche familiari**

(Approvato con delibera di C.C. n.9/2014, modificato con delibere di C.C. n.44/2018, n.5/2020 e n.60/2022)

Sommario

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto, principi generali e finalità	4
Art. 2 - Tipologia degli interventi	4
TITOLO II° - ORGANIZZAZIONE E NORME DI FUNZIONAMENTO GENERALI	4
Art. 3 - Organizzazione	4
Art. 4 - Iscrizioni e ritiri	5
Art. 5 - Organismi di partecipazione	5
Art. 6 - Quote di compartecipazione e agevolazioni a favore delle famiglie	6
Art. 7 - Modalità di pagamento	7
Art. 8 - Controlli	7
Art. 9 - Recupero insolvenze e morosità	8
TITOLO III° - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	8
Art. 10 - Finalità del servizio di ristorazione scolastica	8
Art. 11 - Destinatari	8
Art. 12 - Modalità di gestione del servizio	9
Art. 13 - Diete speciali	9
TITOLO IV° - SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	9
Art. 14 - Riduzioni per i frequentanti la Scuola dell'Infanzia Statale	9
TITOLO V° - TRASPORTO SCOLASTICO	10
Art. 15 - Finalità	10
Art. 16 - Destinatari	10
Art. 17 - Modalità di gestione (Piano del Trasporto - Percorsi, Punti di fermata, Orari – Variazioni)	10
Art. 18 - Criteri di valutazione delle domande di ammissione	11
Art. 19 - Sciopero – Assemblee - Esami	12
Art. 20 - Presenza di accompagnatore	12
Art. 21 - Uscite didattiche e trasferimenti sul territorio	13
Art. 22 – Comportamento degli alunni sul mezzo di trasporto	13
TITOLO VI° - SERVIZI INTEGRATIVI DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA	13
Art. 23 - Finalità	13
Art. 24 - Organizzazione – Funzionamento – Scuole servite	13
TITOLO VII° - INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	14
Art. 25 - Descrizione	14
TITOLO VIII° - INTERVENTI PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO	15
Art. 26 - Fornitura libri di testo scuola primaria	15
Art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori	15
Art. 28 - Bandi per sostegno allo studio	15
Art. 29 - Borse di studio stabilite da altre normative	15
TITOLO IX° - INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TERRITORIALE	16
Art. 30 - Sostegno al sistema scolastico tramite agevolazioni e contributi	16

Art. 31 - Sostegno al sistema scolastico tramite iniziative attuate in via diretta	16
TITOLO X° - ALTRI INTERVENTI PER L'INCLUSIONE L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PERMANENTI	16
Art. 32 - Azioni volte all'inclusione scolastica	16
Art. 33 - Percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (PCTO)	17
TITOLO XI° - DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 34 - Carte dei servizi	17
Art. 35 – Informazione delle famiglie	17
Art. 36 - Norme comportamentali	18
Art. 37 – Contratto d'utenza/per adesione	18
Art. 38 – Violazione degli obblighi contrattuali - Provvedimenti - Sanzioni	18
Art. 39 - Privacy e trattamento dei dati	19
Art. 40 - Norma di rinvio	19
Art. 41 - Entrata in vigore	20

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, principi generali e finalità

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi e le azioni volte a promuovere le condizioni per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio negli ordini di scuola di competenza dei Comuni, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto Comunale e delle vigenti disposizioni normative in materia.

2. L'Amministrazione Comunale riconosce i minori destinatari degli interventi e delle azioni oggetto del presente regolamento in quanto "persone", senza distinzione di etnia, razza, religione, sesso, posizione sociale e svantaggio evolutivo, aventi diritti individuali, civili, sociali e opera affinché le identità e le dignità dei soggetti ne vengano rispettate. Promuove l'intercultura e contribuisce alla realizzazione di tali diritti attraverso l'offerta di un sistema integrato di interventi e di azioni a supporto del sistema scolastico ed extrascolastico, sulla base dei principi e delle finalità stabilite dalle vigenti disposizioni normative in materia, tramite una risposta flessibile alle diversificate esigenze delle famiglie presenti nel suo territorio. Per qualificare al meglio le offerte educative si riserva, inoltre, la facoltà di attivare ulteriori tipologie integrative e/o sperimentare nuove tipologie innovative, anche su indicazioni regionali.

Art. 2 - Tipologia degli interventi

1. Il Comune di Montechiarugolo, al fine di facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche, il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie, fornisce i seguenti servizi scolastici ed interventi extrascolastici:

- a) refezione scolastica
- b) trasporto scolastico
- c) ingresso anticipato – tempo integrato – mensa straordinaria
- d) fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria
- e) fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo per altri ordini di scuola su apposite risorse regionali
- f) borse di studio, eventualmente anche con stanziamenti comunali
- g) attività integrative e/o di accoglienza e inclusione, anche durante la sospensione delle attività scolastiche
- h) altri interventi e/o progetti volti a garantire e a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa e a sostenere il diritto allo studio, mirati alla tutela delle pari opportunità e delle situazioni di disagio.

2. E' data facoltà alla Giunta comunale, accertata la disponibilità di risorse economiche, di approvare, anche in forma sovra comunale o aggregativa, la sperimentazione di altre modalità organizzative e/o di articolazione di questi servizi, al fine di renderle rispondenti ai mutamenti socio-economici, alle esigenze delle famiglie di conciliazione dei tempi di vita con quelli di cura e alle modifiche dell'organizzazione scolastica, anche attraverso forme di accordo e partenariato con agenzie educative e/o associative o cooperative operanti sul territorio.

TITOLO II° - ORGANIZZAZIONE E NORME DI FUNZIONAMENTO GENERALI

Art. 3 - Organizzazione

1. Il Comune è titolare dei Servizi di cui al presente regolamento e la loro gestione può essere svolta con le forme ritenute più opportune, (in economia o in affidamento a terzi o in altre forme previste dalla legge), nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e qualità dei servizi.

2. I Servizi vengono erogati compatibilmente al calendario scolastico nazionale, regionale e all'articolazione delle attività didattiche come approvata dall'Istituto Comprensivo territoriale.

Art. 4 - Iscrizioni e ritiri

1. I genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o soggetti affidatari dei minori interessati a fruire dei servizi comunali di cui al presente regolamento, oltre ad iscrivere il/la bambino/a alla scuola del territorio, devono presentare richiesta scritta al Comune nei tempi e con le modalità resi noti da quest'ultimo, ai sensi del successivo art.35 "Informazione alle famiglie", compilando l'apposito modulo predisposto dal Comune in modo chiaro e in ogni sua parte, al fine di fornire tutte le informazioni, le dichiarazioni e i dati utili, secondo i criteri enunciati; nel caso in cui le informazioni fornite nella domanda non siano sufficientemente esaurienti o chiare, il Servizio Scuola si riserva la facoltà di svolgere accertamenti oppure, in mancanza del reperimento dei dati necessari, rigettare la domanda. Alle informazioni rese nella domanda sono applicate le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 48, 71 e seguenti del DPR 445/2000, anche in materia di controlli in ordine alla veridicità delle notizie fornite e delle conseguenti sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.

2. La richiesta deve essere inoltrata solo nel primo anno di ogni ciclo scolastico (primo anno di scuola dell'infanzia, primo anno di scuola primaria e primo anno di scuola secondaria di primo grado), cioè al momento del primo accesso; le iscrizioni agli anni successivi, nell'ambito dello stesso ciclo scolastico, salva diversa comunicazione in merito da parte del Servizio Scuola, si intendono tacitamente rinnovate e confermate di anno in anno.

3. L'accoglienza al servizio è subordinata all'iscrizione; in assenza di iscrizione è data facoltà al Servizio Scuola, o agli operatori del servizio di cui trattasi, di non accettare il minore, invitando la famiglia a formalizzare l'iscrizione.4. In ogni caso, l'iscrizione al servizio o la sua frequenza, anche in assenza di apposita domanda, comporta per i genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o soggetti affidatari dei minori, l'adesione al servizio, l'obbligo di farsi carico delle quote di compartecipazione previste per i servizi di cui ha fruito e di tutti gli oneri conseguenti, con integrale e incondizionata accettazione di quanto previsto nel presente regolamento/contratto d'utenza/per adesione (vedi successivo art.37) nonchè delle istruzioni operative emanate periodicamente dagli uffici competenti e divulgate con le modalità stabilite al successivo art.35 "Informazione alle famiglie".

5. La gestione di eventuali domande di inserimento e/o rinuncia/ritiro dal servizio saranno disciplinate dalle istruzioni operative emanate periodicamente dagli uffici competenti e divulgate con le modalità stabilite al successivo art.35 "Informazione alle famiglie".

6. La mancata iscrizione o frequenza delle scuole dell'Istituto Comprensivo Territoriale comporta la cancellazione del minore dal servizio anche in assenza di rinuncia formalizzata da parte della famiglia.

Art. 5 - Organismi di partecipazione

1. La partecipazione attiva delle famiglie è favorita anche attraverso l'eventuale nomina di apposite Commissioni, costituite rispettando, ove possibile, il principio della massima rappresentatività dell'utenza, che rappresentano uno strumento di collegamento tra il Comune, erogatore del Servizio, e i cittadini/utenti.

2. Le Commissioni, ove costituite:

- a) hanno un ruolo consultivo e di monitoraggio dell'andamento del servizio, con possibilità di assegnare ai componenti la facoltà di verificare direttamente l'andamento dei servizi;
- b) hanno facoltà di accesso ai servizi, previa espressa autorizzazione e alle condizioni indicate nell'atto di nomina, nei limiti e nei modi volti ad assumere elementi di conoscenza sull'organizzazione dei servizi;
- c) possono adottare e promuovere buone prassi di comportamento per la fruizione dei servizi oggetto del presente Regolamento, stimolare azioni per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e la

diffusione di una cultura della legalità, di condivisione delle elementari regole di convivenza civile, di reciprocità e di assunzione di responsabilità nei confronti del bene comune;

- d) devono redigere, nell'esercizio delle proprie funzioni e durante i loro incontri assembleari, specifici verbali da cui si evinca l'oggetto del confronto, la sintesi del dibattito e le azioni da mettere in campo condivise dal gruppo di lavoro;
- e) possono proporre e promuovere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, iniziative, anche di carattere divulgativo, in merito a tematiche legate alla genitorialità, alla legalità, alla salute, all'alimentazione, alla consapevolezza, al benessere psico-fisico delle nuove generazioni e alle innovazioni che trasformano e mutano la comunità locale, in una logica di sostenibilità;
- f) possono adottare un proprio regolamento di funzionamento condiviso con il Responsabile di Settore, che procederà ad approvarlo con specifica determinazione;
- g) rendicontano la propria attività in ordine agli argomenti trattati, alle proposte discusse, alle prassi adottate e condivise sugli argomenti in ordine del giorno attraverso la stesura di verbali sintetici depositati presso il Settore competente, a disposizione dei componenti del Consiglio Comunale.

3. Rientra tra gli organismi del presente articolo il Consiglio Comunale dei Ragazzi, quale entità finalizzata ad accrescere il senso civico dei giovani e la loro partecipazione attiva alla vita democratica; ad esso sono assegnate funzioni propositive e consultive nelle seguenti materie: istruzione, cultura, sport, tempo libero, salute, ambiente e territorio. I componenti sono individuati tramite elezione tra gli studenti dell'Istituto Comprensivo. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi individua al suo interno un Sindaco dei Ragazzi, può svolgere le proprie funzioni attraverso la nomina di apposite commissioni tematiche e può dotarsi di un proprio regolamento. La conduzione e il coordinamento della costituzione e delle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono affidate al Servizio competente, di concerto con l'Istituto Comprensivo.

4. L'Amministrazione Comunale può estendere la composizione delle Commissioni ad alunni (studenti e/o membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o soggetti affidatari dei minori e/o Rappresentanti di classe e di istituto, personale docente e non docente, personale incaricato dall'Amministrazione, Assessore delegato o altri Amministratori, soggetti afferenti ad altri Enti, anche con specifiche competenze o ruoli in ordine alla tipologia del servizio in esame.

Art. 6 - Quote di compartecipazione e agevolazioni a favore delle famiglie

1. Gli utenti concorrono alla copertura del costo dei servizi di cui al presente regolamento mediante il pagamento di una quota di compartecipazione la cui entità è determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

2. Il diritto del Comune di esigere il pagamento della quota di compartecipazione stabilita sorge a decorrere da:

- a) in presenza di iscrizione, dal 1° giorno di avvio del servizio, anche in caso di mancata fruizione, fatta eccezione per le specificità previste per i singoli servizi (es refezione scolastica);
- b) in pendenza di iscrizione, dal 1° giorno del mese di fruizione del servizio;
- c) in caso di inserimento in corso d'anno, dalle date di inserimento (vedi precedente art.4, comma 5).

3. Con l'approvazione delle quote di compartecipazione la Giunta Comunale stabilisce altresì, per ciascun servizio:

- a) l'entità delle quote di compartecipazione, con possibilità di definire quote differenziate nei seguenti casi:
 - maggiorazioni per gli utenti non residenti;
 - riduzioni per la fruizione parziale del servizio;
 - riduzioni fino al 30% della quota dovuta per il 2° figlio facente parte dello stesso nucleo familiare, in ipotesi di fruizione del medesimo servizio;

- riduzioni pari almeno al 50% della quota dovuta dal 3° o successivi figli facenti parte dello stesso nucleo familiare, in ipotesi di fruizione del medesimo servizio;
 - b) l'eventuale applicazione delle agevolazioni tariffarie stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), definendo le modalità applicative in relazione a criteri di progressività (per scaglioni/fasce e/o lineare, indicandone i limiti di soglia), in conformità alle vigenti disposizioni normative.
4. Ove la Giunta non disponga in merito, si intendono confermate quote e modalità già approvate.
 5. La domanda di tariffa agevolata deve essere presentata al Servizio competente nei termini da questo indicati, comunicati con le modalità di cui al successivo art.35 "Informazione delle famiglie"; coloro che non presentano domanda nei termini sono tenuti al pagamento della quota di contribuzione massima stabilita. La Giunta Comunale, tuttavia, previa valutazione delle ripercussioni sul bilancio e la garanzia che siano salvaguardati i relativi equilibri, può consentire l'accettazione (con conseguente riduzione tariffaria) anche di domande pervenute successivamente, ma non oltre il termine di inizio dell'anno scolastico di riferimento.
 6. Le domande di tariffa agevolata presentate in corso d'anno scolastico, in quanto conseguenti ad una nuova iscrizione alla scuola, a motivate variazioni della condizione familiare o al trasferimento di residenza nel Comune di Montechiarugolo, saranno accolte a partire dal mese successivo.
 7. L'eventuale richiesta di ulteriori forme di agevolazione tariffaria, oltre all'applicazione dell'I.S.E.E., deve pervenire al Servizio Scuola corredata da relazione progettuale individuale/familiare redatta dall'unità organizzativa / istituzione titolare della "Funzione Sociale" che evidenzia l'effettiva utilità/necessità di tale agevolazione ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi sociali; l'eventuale concessione è subordinata alla determinazione delle ripercussioni dell'agevolazione sul bilancio comunale e, quindi, alla garanzia che siano salvaguardati i relativi equilibri.
 8. In caso di trasferimento di residenza nel corso dell'anno l'utente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Servizio Scuola; la nuova quota viene assegnata a partire dal mese successivo. In caso di accertato cambio di residenza da parte dell'ufficio si procede al recupero delle somme dovute, così come rideterminate, a far data dal mese successivo alla data di cambio di residenza.
 9. Le quote di compartecipazione devono intendersi a carico dei genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o soggetti affidatari dei minori, in applicazione delle vigenti disposizioni del Codice Civile (doveri verso i figli).
 10. Si applicano le agevolazioni tariffarie previste dal presente regolamento anche ai minori in affido familiare presso cittadini residenti.

Art. 7 - Modalità di pagamento

1. Il Comune, al fine di agevolare le famiglie, si impegna a mettere a disposizione degli utenti forme di pagamento multicanale in linea con le normative vigenti.
2. In caso di contestazione, l'utente è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento mediante esibizione all'ufficio richiedente della ricevuta di versamento di quanto dovuto.
3. Le ricevute di pagamento devono essere conservate dalle famiglie per almeno 5 anni.

Art. 8 - Controlli

1. L'ufficio competente, in ogni momento, può procedere alla verifica dei dati autocertificati nelle domande di ammissione ai servizi e nelle relative richieste di agevolazione, ai sensi del D.P.R.445/2000, anche ai fini della sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento delle agevolazioni stesse, tramite controlli a campione, non inferiori al 10% delle domande presentate, o mediante controlli puntuali, in tutti i casi in cui emergano contraddizioni o dubbi in merito alla veridicità delle dichiarazioni; in caso non vi sia coincidenza tra quanto dichiarato e quanto constatato nella verifica delle domande di agevolazione tariffaria, il Comune può contattare il richiedente per

ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

2. Nel caso in cui conferma sia riscontrata la non veridicità della dichiarazione presentata, il Comune provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio concesso e a rivedere la posizione interessata, procedendo all'applicazione della tariffa ricalcolata sulla base della nuova situazione economica accertata, a decorrere dall'inizio della frequenza al servizio interessato nell'anno scolastico di riferimento, con recupero degli arretrati.

3. Qualora ricorrano gli estremi di violazione richiamati dall'art.76 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445, si procede a denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 9 - Recupero insolvenze e morosità

1. Il Servizio Scuola procede alla bollettazione/emissione periodica delle quote di compartecipazione dovute dagli utenti per la fruizione di ciascun servizio, evidenziando contestualmente l'eventuale mancato pagamento di quote pregresse scadute; successivamente, nel caso in cui venga accertato il mancato pagamento entro le scadenze stabilite, si procede all'invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o p.e.c. e, successivamente, in caso di reiterata insolvenza, si avvia l'iter della procedura di riscossione coattiva, sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia.

2. Sono fatte salve le dichiarazioni di inesigibilità d'ufficio a fronte di motivata istruttoria riferita all'irreperibilità dell'utente, alla quota minima ammessa alla riscossione coattiva, all'accertata emigrazione all'estero o a fronte di qualunque altra motivazione che renda il debito inesigibile.

TITOLO III° - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Art. 10 - Finalità del servizio di ristorazione scolastica

1. Il Comune di Montechiarugolo gestisce il Servizio di Refezione Scolastica al fine di assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica e/o extrascolastica, in orario pomeridiano, presso il plesso scolastico di riferimento.

2. Per "*servizio di Refezione Scolastica*" s'intendono tutte le funzioni preliminari e successive necessarie al consumo di un pasto.

3. Il Comune, in collaborazione con l'Ausl competente per territorio, persegue obiettivi di educazione alimentare e sanitaria al fine di diffondere corretti criteri nutrizionali e di prevenzione.

Art. 11 - Destinatari

1. Il servizio viene svolto in favore degli studenti che frequentano le scuole dell'Istituto Comprensivo territoriale: scuola dell'infanzia, scuole primarie e secondaria di primo grado:

- nei giorni in cui l'attività didattica prosegue nel pomeriggio
- nei giorni in cui sono attivi servizi integrativi organizzati dal Comune

2. Compatibilmente con le disposizioni di legge, usufruiscono del servizio di refezione scolastica:

- a) il personale scolastico e non scolastico tenuto alla vigilanza educativa degli utenti;
- b) il personale docente e non docente dei plessi scolastici non in servizio al momento della consumazione del pasto;
- c) gli iscritti ad attività educative e formative extrascolastiche realizzate dall'Amministrazione Comunale o concordate tra Comune, scuola, associazioni, nell'ambito di un programma formativo integrato;
- d) i partecipanti a gemellaggi, scambi culturali ecc..., per iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o dagli istituti scolastici, in accordo con il Comune, previa verifica della oggettiva fattibilità organizzativa.

3. L'onere per i servizi resterà a carico dei fruitori, fatte salve la lettera a) di cui al precedente comma 2, diverse disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale o derivanti da specifiche convenzioni.

Art. 12 - Modalità di gestione del servizio

1. Il servizio è erogato compatibilmente alla disponibilità di locali idonei per il suo svolgimento, all'interno del plesso scolastico di riferimento o in edifici adiacenti.

2. I menù, predisposti e/o vidimati dagli organi competenti, sulla base di apposite tabelle dietetiche in modo da garantire la varietà delle pietanze e la stagionalità dei prodotti, vengono annualmente distribuiti a tutti gli utenti del servizio e affissi nei refettori.

3. La prenotazione dei pasti viene effettuata dal personale scolastico, di norma entro le ore 10,00 del giorno di riferimento; qualora un alunno si allontani da scuola dopo tale orario, il costo del pasto prenotato non verrà rimborsato.

4. I genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o soggetti affidatari dei minori, sono tenuti a comunicare alla scuola l'assenza dal servizio di refezione del minore di cui hanno la responsabilità, seppur presente alle lezioni.

5. Non è consentito consumare cibi diversi da quelli previsti nel menù del giorno nei refettori durante l'orario della mensa.

6. Non è consentito l'accesso ai refettori, alle cucine, ai terminali di distribuzione da parte di personale estraneo al servizio e non ufficialmente autorizzato.

Art. 13 - Diete speciali

1. Il Comune assicura la fornitura di diete speciali con menù personalizzati per motivi di salute, certificati dal medico curante dell'utente, o per motivi etico-religiosi, personali o familiari, dichiarati dal genitore dell'alunno.

2. La richiesta va inoltrata al Comune su apposito modulo e con le modalità e i tempi resi noti dal Servizio Scuola, che l'acquisisce, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di privacy e trattamento dei dati.

3. Il genitore può richiedere la sostituzione del menù del giorno con un pasto bianco per temporanea indisposizione; il pasto, di norma, potrà essere somministrato fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi, facendo presente l'esigenza all'atto della prenotazione giornaliera del pasto.

4. In caso di reiterata richiesta, nel corso dell'anno scolastico, di pasto bianco è facoltà dell'Amministrazione sospendere la sostituzione del menù del giorno, previa verifica con la famiglia delle relative motivazioni, al fine di garantire all'alunno la somministrazione di un pasto equilibrato e il rispetto delle finalità di cui al precedente art.12 comma 2.

5. Il pasto bianco è composto da un primo e un secondo piatto, ma la composizione delle pietanze del giorno viene scelta insindacabilmente dal gestore del servizio, sulla base della disponibilità delle derrate e del numero di richieste pervenute in quella giornata.

TITOLO IV° - SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE

Art. 14 - Riduzioni per i frequentanti la Scuola dell'Infanzia Statale

1. Per la frequenza alla Scuola dell'Infanzia statale è richiesta una quota di contribuzione mensile stabilita dalla Giunta Comunale, differenziata in una quota variabile e in una quota fissa.

2. Sono previste riduzioni in caso di assenza, ad esclusione dei periodi di festività del calendario scolastico, solo sulla quota variabile nella seguente misura:

ASSENZE	RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
Superiore a 7 giorni di calendario consecutivi	20%
Superiore a 15 giorni di calendario consecutivi	40%

Superiore a 30 giorni di calendario consecutivi

80%

3. Il genitore deve comunicare, formalmente, per iscritto, il periodo di assenza per motivazioni personali; il Servizio scuola comunale procede ad applicare il beneficio sulla prima mensilità utile successiva alla data di presentazione della comunicazione.

TITOLO V° - TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 15 - Finalità

1. Il trasporto scolastico è un servizio volto a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e come supporto alla progettazione culturale/didattica dell'Istituto Comprensivo territoriale.

2. Il servizio si articola in percorsi, stabiliti annualmente in due corse giornaliere: all'inizio e al termine ordinario delle lezioni, con tragitto fermata/scuola e viceversa.

3. Il servizio di trasporto può essere attivato per facilitare l'accesso e la frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate e territoriali, compatibilmente con la sua organizzazione, le disponibilità di bilancio e le disposizioni normative vigenti.

4. Previa verifica dell'organizzazione complessiva e della disponibilità sui relativi stanziamenti di spesa e a condizione che non vi siano ripercussioni sul servizio principale, su richiesta dell'Istituto Comprensivo e/o delle Scuole dell'Infanzia Paritarie convenzionate e territoriali, il servizio di trasporto può essere concesso anche per i seguenti servizi aggiuntivi:

- a) favorire la fruizione da parte di tutte le scuole delle opportunità didattiche presenti sul territorio;
- b) uscite didattiche;
- c) attività extrascolastiche organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- d) progettazioni a sostegno di scambi culturali, gemellaggi e simili.

Art. 16 - Destinatari

1. Il servizio viene svolto a favore degli studenti che frequentano le scuole dell'Istituto Comprensivo territoriale: scuola dell'infanzia, scuola primarie e scuola secondaria di primo grado, residenti o dimoranti nel Comune.

2. Il servizio di trasporto, per ragioni economiche ed organizzative inerenti la conciliazione degli orari scolastici con i tempi di esecuzione del servizio, e per difficoltà oggettive di accesso alle abitazioni, può non essere esteso a tutta la popolazione scolastica nell'intero tragitto casa/scuola e viceversa.

3. Per l'ammissione o meno al servizio si terrà conto di quanto indicato nel successivo articolo, ma anche delle condizioni della viabilità, al fine comunque di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti trasportati.

4. E' escluso il trasporto a domicilio, come pure l'accesso ad aree e strade private, fatti salvi casi particolari legati alla salvaguardia degli utenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di viabilità/codice della strada.

Art. 17 - Modalità di gestione (Piano del Trasporto - Percorsi, Punti di fermata, Orari - Variazioni)

1. Annualmente, l'ufficio competente, sulla base delle domande pervenute, definisce il piano del trasporto scolastico individuando: tragitti, punti di fermata e relativi orari, tenuto conto degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale e delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il suddetto piano viene elaborato tenendo conto dell'articolazione degli orari scolastici dei diversi ordini di scuola, nel rispetto di criteri di razionalità, fluidità, velocità dei percorsi, sicurezza dei punti di raccolta, soprattutto per le operazioni di salita e di discesa e della disponibilità di bilancio.

3. Gli itinerari sono articolati (di norma) secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico.
4. I punti di fermata sono di norma collettivi; vengono fissati anche all'interno delle frazioni e dei nuclei abitati ove non siano ubicate le scuole servite prevedendo, di norma, una distanza minima non inferiore a 500 metri tra loro privilegiando, laddove possibile, i punti di fermata già strutturati del servizio pubblico.
5. Il tempo di permanenza sugli automezzi è quello strettamente necessario per avere il servizio più efficiente, compatibilmente con le scelte economico/organizzative dello stesso.
6. Il Servizio Scuola approva il piano definitivo del trasporto, dopo un periodo di rodaggio e di assestamento.
7. Il servizio, in fase di avvio dell'anno scolastico, si adegua ad eventuali orari provvisori definiti dall'istituzione scolastica.
8. E' cura dell'ufficio competente del Comune mettere a conoscenza gli interessati del piano del trasporto indicando percorsi, punti di fermata e relativi orari, prima dell'avvio dell'anno scolastico, con le modalità stabilite al successivo art.35.
9. Nel corso dell'anno scolastico i tragitti e gli orari, possono essere modificati solo a seguito di particolari e riscontrate esigenze organizzative del servizio.
10. Il servizio di trasporto scolastico può essere sospeso in caso di nevicate o altre calamità e situazioni avverse.

Art. 18 - Criteri di valutazione delle domande di ammissione

1. Nella predisposizione del piano del trasporto, le domande pervenute vengono valutate secondo i seguenti criteri di priorità:

a) scuola frequentata:

- a1.scuola secondaria di 1° grado studenti residenti in frazioni non servite da altro servizio di trasporto pubblico;
- a2.scuola primaria a modulo;
- a3.scuola dell'infanzia statale; è ammesso estendere questo servizio a utenti delle scuole materne paritarie territoriali, previo accordo convenzionale, oggettiva possibilità organizzativa e sufficiente disponibilità di risorse;
- a4.scuola primaria a tempo pieno;
- a5.scuola primaria a tempo integrato;

b) condizioni del nucleo familiare - alunni appartenenti a nuclei familiari residenti ai quali circostanze o fattori oggettivi impediscono il trasporto con mezzi propri; tali condizioni di impossibilità si individuano in:

- b1.orari di lavoro di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o soggetti affidatari dei minori e parenti ed affini conviventi incompatibili con gli orari di svolgimento delle lezioni scolastiche;
- b2.indisponibilità di automezzi utili al trasporto;
- b3.presenza di genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o soggetti affidatari dei minori invalidi o non in grado di provvedere al trasporto;
- b4.presenza di più figli da trasportare a scuole diverse, in centri diversi, in orari giudicati dal servizio di trasporto scolastico come incompatibili.

Al momento della richiesta del servizio, i genitori sono tenuti a presentare autocertificazione in ordine agli elementi ostativi sopra indicati.

c) Studenti non residenti nel Comune di Montechiarugolo, seppur dimoranti, iscritti nelle scuole del territorio, fatta salva la disponibilità di posti sui mezzi e l'utilizzo di un punto di fermata già definito sul territorio comunale.

2. Non sono ammessi al servizio, fatta salva la disponibilità di posti sui mezzi, l'utilizzo di punti di fermata già previsti dal piano di trasporto, la disponibilità di adeguate risorse di bilancio:
- a) i minori residenti nei centri abitati delle frazioni in cui si trova la scuola frequentata;
 - b) coloro che possono utilizzare mezzi pubblici di trasporto;
 - c) coloro che risiedono al di fuori dei centri abitati di cui sopra, ma si trovano ad una distanza dalla scuola, in linea d'aria, inferiore a 1000 metri, tranne nel caso in cui – sia per l'andata che per il ritorno - il percorso approvato preveda già la tratta, vi siano posti disponibili e l'inserimento non dia luogo a ritardi che possano gravare sulla qualità e sull'organizzazione complessiva del servizio.
3. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti accertati su un determinato tragitto sarà redatta specifica graduatoria che tiene conto, oltre dei criteri sopraindicati, dei seguenti ulteriori ordini di priorità:
- a) precedente fruizione del servizio, qualora trattasi di utenti residenti;
 - b) data di presentazione della domanda;
 - c) punto di fermata e piano complessivo del trasporto.
4. Le domande eccedenti potranno essere accolte su altro mezzo e il piano di trasporto verrà stilato rispondendo a criteri di efficacia, economicità ed efficienza del servizio.
5. E' fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito al successivo art.32 comma 3.

Art. 19 - Sciopero – Assemblee - Esami

1. In ipotesi di sciopero, di assemblee del personale scolastico o comunque di assenze non generalizzate di tutta la scolaresca del plesso, il servizio sarà attivo e rispetterà gli orari standard di inizio e fine lezioni.
2. Ogni ingresso posticipato o uscita anticipata delle lezioni, quando comporta una variazione dell'orario standard del servizio di trasporto, in quanto afferente a tutto il plesso scolastico, deve essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni, previa ottenimento del relativo benessere da parte del Comune.
3. Il servizio di trasporto viene garantito nei giorni dedicati alle prove scritte dell'esame finale della scuola di secondaria di 1° grado.

Art. 20 - Presenza di accompagnatore

1. Il servizio di accompagnamento è previsto obbligatoriamente solo se sono presenti bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, mentre è facoltativo in presenza di soli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.
2. Questo servizio è assicurato da apposito personale, di norma volontario e non professionale, che svolge le seguenti funzioni:
 - a) cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
 - b) sorveglia i bambini durante il percorso;
 - c) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza o ai genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o soggetti affidatari dei minori, e loro delegati.
3. Per gli altri ordini di scuola l'autista e/o l'accompagnatore, ove e se individuato, giunto al punto di raccolta stabilito, riconsegna i bambini ai genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o soggetti affidatari dei minori o ad altri adulti da loro eventualmente delegati per iscritto; in assenza di tali soggetti abilitati l'alunno sarà trattenuto sullo scuolabus fino al termine del percorso e successivamente accompagnato presso il più vicino centro di pubblica sicurezza, fatto salvo il rilascio di specifiche liberatorie da parte dei genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o soggetti affidatari dei minori, per i minori della scuola secondaria di 1° grado, comunque compatibilmente alle disposizioni normative vigenti.

4. Il ripetuto mancato ritiro del minore può comportare la decadenza del diritto di fruizione del servizio.

Art. 21 - Uscite didattiche e trasferimenti sul territorio

1. L'Amministrazione Comunale, ove sussistano tutte le condizioni di cui al precedente art.15, comma 4, può organizzare il trasporto degli alunni e degli insegnanti accompagnatori per partecipare ad attività che si svolgono al di fuori dei locali scolastici.

2. La richiesta di disponibilità degli automezzi da parte delle Istituzioni Scolastiche va inoltrata all'ufficio competente secondo i tempi e le modalità con esso concordate; le richieste devono comunque contenere i seguenti elementi: destinazione, orari di partenza e di rientro, classi coinvolte, numero degli alunni e degli adulti accompagnatori e motivazione dell'uscita.

3. Non sono ammesse richieste di uscite didattiche che prevedano orari di partenza prima delle ore di inizio delle lezioni e rientri dopo le ore di cessazione delle stesse, salvo ipotesi straordinarie, da autorizzare di volta in volta e comunque compatibili con lo svolgimento del trasporto in via ordinaria.

4. Per le eventuali uscite didattiche non autorizzate dall'Amministrazione Comunale, il servizio di trasporto è completamente a carico delle scuole o degli utenti.

Art. 22 – Comportamento degli alunni sul mezzo di trasporto

1. Gli alunni che utilizzano il servizio devono:

- a) rispettare le prescrizioni di stazionamento nel punto di raccolta al momento della salita, attendere al di fuori della carreggiata, che il mezzo sia fermo e si siano aperte le portiere;
- b) prendere immediatamente posto nel proprio sedile;
- c) non sostare nel corridoio;
- d) non gettare oggetti dai finestrini;
- e) astenersi dal gridare, richiamare o offendere persone all'interno o all'esterno del veicolo;
- f) al momento della discesa, stazionare alla destra del mezzo, al di fuori della carreggiata, aspettare che il bus sia allontanato a sufficienza e si sia ripristinata la piena visibilità della carreggiata, indispensabile in caso di attraversamento della strada.

2. L'Amministrazione comunale, in presenza di riscontrate necessità o a mero titolo preventivo, può istituire specifici servizi per il monitoraggio comportamentale degli alunni durante i percorsi di trasporto scolastico, allo scopo di verificare i comportamenti dei minori durante i vari tragitti, adottando i provvedimenti conseguenti eventualmente necessari; è fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito al successivo art.38 "Violazione degli obblighi contrattuali - Provvedimenti – Sanzioni".

TITOLO VI° - SERVIZI INTEGRATIVI DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

Art. 23 - Finalità

1. I servizi di ingresso anticipato, di tempo integrato e mensa straordinaria si configurano come servizi socio educativi destinati alle famiglie che non possono accompagnare o ritirare i figli nei normali orari scolastici; tali servizi sono attivabili nei confronti di una generalità di utenti, previa verifica degli utenti attuali/potenziati e compatibilmente all'effettiva sostenibilità economica e qualitativa del servizio.

Art. 24 - Organizzazione – Funzionamento – Scuole servite

1. I servizi integrativi di cui al presente titolo sono erogati sulla base dei seguenti indirizzi di massima; i relativi orari possono, tuttavia, subire variazioni in relazione a contingenti necessità delle attività scolastiche di cui sono integrativi e/o di supporto:

a) **ingresso anticipato**: trattasi di servizio che garantisce la sorveglianza degli alunni, di norma dalle ore 7,30 fino all'inizio dell'attività didattica; il servizio è attivo in tutti i plessi di scuola primaria e presso la scuola dell'infanzia statale. Presso la scuola dell'Infanzia statale il servizio verrà attivato e mantenuto solo a fronte di un numero di utenti sufficiente e significativo specificato ad inizio anno scolastico, tale da non gravare sulle risorse economiche dell'Ente;

b) **mensa straordinaria**: trattasi di servizio, finalizzato a consentire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, che include il pasto e la sorveglianza dal termine delle lezioni, di norma alle ore 14,00 (elevabile, di norma, fino alle 14,30 per la scuola secondaria) solo nei giorni di articolazione oraria mattutina delle lezioni; è attivo presso i plessi in cui funziona la mensa per le attività scolastiche o per altre attività;

c) **tempo integrato**: trattasi di servizio garantito, di norma, a tutti gli utenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, attivato a cura della Giunta Comunale ove se ne rilevi l'effettivo bisogno da parte dell'utenza delle singole classi di scuola, finalizzato a consentire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, supportare gli alunni nell'espletamento dei compiti, con possibilità di svolgimento di attività ludiche, laboratoriali, extrascolastiche e a rafforzare nelle giovani generazioni il senso civico, solidale, di inclusione e di rispetto delle differenze; al servizio accedono le famiglie, a richiesta, fatta eccezione per gli alunni rientranti nell'ambito di cui al successivo art.32 "Azioni volte all'inclusione scolastica", cui accedono alunni con difficoltà scolastiche favorite da un fragile contesto culturale-familiare segnalati dal corpo insegnanti dell'Istituto Comprensivo, allo scopo di sostenere l'attività educativa/didattica della scuola, supportare la motivazione allo studio e dell'apprendimento, prevenire la dispersione scolastica e favorire l'integrazione socio linguistica. Il Servizio Scuola valuta la disponibilità di posti sulla base delle oggettive possibilità organizzative, degli ambienti disponibili e relative disposizioni in materia di capienza, del rapporto educatori/minori e dell'effettiva sostenibilità economica e qualitativa del servizio. In caso di esubero di richieste di iscrizione rispetto ai posti disponibili, dopo avere valutato la possibilità di implementare il servizio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti pubblici e tenendo conto delle oggettive possibilità organizzative e di bilancio, si procederà all'ammissione al servizio sulla base dei seguenti ordini di priorità:

a) occupazione lavorativa di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o soggetti affidatari dei minori;

b) orari di lavoro di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o soggetti affidatari dei minori, incompatibili con gli orari di svolgimento delle lezioni scolastiche;

c) data di presentazione della domanda.

Il servizio deve includere il pasto (richiesto e pagato a parte) e decorre dal termine delle lezioni, di norma fino alle ore 16,00; in presenza di un effettivo bisogno da parte della potenziale utenza, su disposizioni dell'assessorato competente e previa stanziamento delle necessarie risorse, il servizio può essere ulteriormente prolungato e arricchito mediante attivazione di laboratori e/o di ulteriori attività extrascolastiche, oppure essere attivato anche presso gli altri plessi scolastici.

TITOLO VII° - INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Art. 25 - Descrizione

1. L'Amministrazione Comunale può agevolare ogni forma di mobilità sostenibile per il raggiungimento della sede scolastica, attivando specifici servizi (pedibus, ciclobus, ecc...), ove se ne intraveda la necessità e la possibilità, sulla base del numero di volontari disponibili.

2. Nell'organizzazione del servizio di accompagnamento andranno presi in considerazione i seguenti criteri fondamentali:

a) sicurezza dei percorsi, definiti in collaborazione la Polizia locale, con individuazione di un referente per ciascun percorso; obbligo di utilizzo di appositi dispositivi catarifrangenti per migliorare la visibilità dei partecipanti;

- b) percorsi più brevi e lineari al raggiungimento delle sedi scolastiche;
- c) punti di raccolta (fermate) sicure e protette, ove possibile;
- d) bacini di utenza delle scuole da servire, in relazione al domicilio dei bambini e all'impatto sulla viabilità;
- e) disponibilità di volontari per il contenimento della spesa pubblica.

3. Al Servizio Scuola è demandata la competenza per la definizione di idonea modulistica per la richiesta per l'iscrizione al servizio, l'adozione - eventuale, ove ritenuta opportuna - di protocolli operativi, di concerto con l'Istituto Comprensivo e di ogni altro atto utile all'attuazione di tali azioni, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e per l'utenza, fatte salve le spese per le necessarie coperture amministrative (RCT e infortuni), per la sicurezza e per l'eventuale rimborso di spese effettivamente sostenute ad operatori del Terzo Settore coinvolti, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.

TITOLO VIII° - INTERVENTI PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 26 - Fornitura libri di testo scuola primaria

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi delle leggi vigenti, assicura la fornitura dei libri di testo, agli alunni residenti iscritti alla scuola primaria.

Art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori

1. Ove previsto da normative statali o regionali, con le modalità e sulla base dei finanziamenti da esse stabiliti e con l'eventuale integrazione con risorse proprie, il Comune assicura il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo agli studenti residenti delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado, tenuto conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari.

2. L'Amministrazione Comunale può anticipare, con risorse proprie, fino al 50 % del contributo assegnato dall'ente preposto.

Art. 28 - Bandi per sostegno allo studio

1. Il Comune, allo scopo di favorire la prosecuzione del corso di studi da parte degli studenti capaci e meritevoli o di riconoscere percorsi formativi su aree di interesse per l'Amministrazione Comunale, può approvare bandi per l'erogazione di premi o benefici a favore di studenti prioritariamente residenti nel Comune.

2. L'importo complessivo delle borse di studio insieme ai criteri e alle modalità di erogazione vengono stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 29 - Borse di studio stabilite da altre normative

1. Ove previsto da normative statali o regionali, con le modalità, i criteri e sulla base dei finanziamenti da esse stabiliti e con l'eventuale integrazione con risorse proprie, il Comune eroga borse di studio agli studenti delle scuole primaria e secondaria di 1° e 2° grado, tenuto conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari, a parziale rimborso delle spese sostenute indicate nel relativo bando.

TITOLO IX° - INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TERRITORIALE

Art. 30 - Sostegno al sistema scolastico tramite agevolazioni e contributi

1. Il Comune si impegna a sostenere il sistema scolastico pubblico del territorio mettendo a disposizione, annualmente, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, finanziamenti, dotazioni strutturali, strumentali e materiali.
2. L'erogazione dei finanziamenti è finalizzata, prioritariamente, a:
 - a) all'ampliamento/miglioramento delle offerte di tipo educativo, aggregativo, ricreativo, socializzante e formativo e di integrazione della Comunità scolastica con il contesto culturale e sociale del territorio, su eventuale indicazione specifica del Comune;
 - b) a sostenere lo sportello d'ascolto psicologico per insegnanti, ragazzi e genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o soggetti affidatari dei minori, quale una occasione di dialogo e di confronto sulle tematiche legate alla crescita e all'apprendimento;
 - c) all'acquisto di attrezzature, pubblicazioni nonché materiale didattico e vario per garantire un'efficace gestione dei servizi scolastici, per il finanziamento di iniziative educative/formative e per favorire la progettualità finalizzata ad assicurare, nell'ambito del diritto allo studio, pari opportunità di istruzione.
3. Eventuali richieste, da parte dell'istituto comprensivo locale, di spazi, locali comunali e trasferimenti sul territorio tramite gli scuolabus sono evase, a titolo gratuito, ma nel rispetto della regolamentazione vigente in materia di utilizzo e prenotazione.
4. La Giunta Comunale stabilisce annualmente, di norma prima dell'inizio dell'anno scolastico, gli ambiti progettuali individuati quali prioritari per la ripartizione degli eventuali finanziamenti per l'anno scolastico di riferimento; l'erogazione a saldo dei finanziamenti è subordinata a specifica rendicontazione finalizzata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi per i quali sono stati assegnati.

Art. 31 - Sostegno al sistema scolastico tramite iniziative attuate in via diretta

1. Il Comune, in via preferenziale attraverso i suoi servizi socio-culturali, può realizzare progetti specifici di qualificazione scolastica, di promozione alla lettura e al gioco rivolti ad alunni frequentanti le scuole del territorio, al fine di integrare l'offerta formativa delle scuole.
2. I progetti saranno mirati ad approfondire tematiche condivise con il personale educativo e insegnante, con particolare riferimento alla conoscenza della realtà locale e delle opportunità offerte dal territorio.

TITOLO X° - ALTRI INTERVENTI PER L'INCLUSIONE, L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PERMANENTI

Art. 32 - Azioni volte all'inclusione scolastica

1. Per gli alunni svantaggiati, disagiati o a rischio di abbandono scolastico il Comune di Montechiarugolo può organizzare, nei confronti di una generalità di utenti, previa verifica degli utenti attuali/potenziati e compatibilmente all'effettiva sostenibilità economica e qualitativa, in collaborazione con le scuole del territorio, con l'azienda titolare della "funzione Sociale", con le aziende socio-sanitarie preposte, in integrazione ai servizi socio-culturali, e con altre agenzie educative, azioni volte al loro sostegno, anche nell'ambito di servizi già esistenti (es. tempo integrato), attraverso:
 - a) attività gratuite, in orario extrascolastico, di supporto ad attività scolastiche integrative, di aiuto pomeridiano allo studio, nonché di socializzazione;

- b) azioni per facilitare l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, disabili o con bisogni educativi speciali;
 - c) attività di supporto nell'effettuazione di corsi di italiano rivolti a genitori stranieri per facilitare l'integrazione socio-culturale degli adulti e rendere più efficace il rapporto scuola-famiglia;
 - d) attività volte a scoraggiare l'abbandono scolastico presso gli adolescenti, favorendo l'informazione, l'orientamento, l'alternanza scuola-lavoro.
2. Allo scopo di rendere tali servizi effettivamente fruibili a tutti gli alunni nelle condizioni sopra citate, per tali servizi potrà essere organizzato un servizio di trasporto o intraprese azioni per facilitare il loro trasferimento sul territorio.
3. Nel caso in cui sia valutata, da parte delle competenti strutture tecniche in ambito sociale e sanitario, l'opportunità di inserimento di minori disabili nell'ambito degli ordinari servizi comunali esistenti finalizzata ad una completa integrazione, e quindi a un miglioramento delle condizioni del minore, ove possibile, in relazione alla tipologia di disabilità, possono accedere al servizio, a pieno titolo e con priorità rispetto ad ogni altro utente, anche gli operatori di sostegno del minore stesso, ove ritenuti indispensabili.

Art. 33 - Percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (PCTO)

- 1. Il Comune di Montechiarugolo incoraggia i percorsi di acquisizione di competenze trasversali per l'orientamento (PCTO) accogliendo studenti e allievi dei corsi di formazione professionale per stage aziendali e tirocini, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
- 2. Gli stages potranno essere richiesti al Comune direttamente dagli Istituti Secondari e dalle Facoltà Universitarie, nonché organizzati direttamente dal Comune, attraverso progetti specifici.

TITOLO XI° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Carte dei servizi

- 1. La "Carta dei servizi" è lo strumento con cui il Comune intende garantire alla collettività piena conoscenza e consapevolezza dei servizi scolastici offerti, delle modalità organizzative, delle modalità e condizioni di fruizione.
- 2. Nella "Carta dei servizi", approvata dalla Giunta Comunale, l'utenza troverà:
 - a) descrizione, caratteristiche e standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati in attuazione del presente regolamento;
 - b) indicazioni pratiche su chi contattare per informazioni, chiarimenti e segnalazioni.

Art. 35 - Informazione delle famiglie

- 1. L'Amministrazione Comunale garantisce ai cittadini e all'Istituto comprensivo locale un'informazione chiara, completa e capillare in merito ai servizi erogati ai sensi del presente regolamento, adottando gli strumenti più idonei a disposizione, con particolare riferimento a quelli legati all'uso delle nuove tecnologie, in applicazione delle vigenti disposizioni del Codice per l'Amministrazione Digitale; a tali fini, all'atto dell'iscrizione le famiglie devono comunicare i relativi recapiti telefonici cellulari e di posta elettronica e sono tenute a segnalare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi.
- 2. L'Amministrazione Comunale garantisce, inoltre:
 - a) adeguate modalità di relazione diretta con gli utenti, sia tramite le competenti strutture di relazione con il pubblico, per le informazioni generali di 1° livello, che tramite gli uffici di riferimento dei singoli servizi, per le informazioni più specifiche, garantendo al personale adeguata formazione in materia relazionale;
 - b) adeguate modalità di richiesta dei servizi;

c) assoluta trasparenza, tramite l'accesso on-line alle informazioni o tramite le ordinarie procedure di accesso agli atti, su richiesta motivata, fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.

3. In ogni caso, con la pubblicazione del presente regolamento nonché delle istruzioni operative sul sito web comunale e il costante aggiornamento dei dati personali e delle informazioni relative ai servizi qui disciplinati nel profilo personale di ciascun utente dell'apposito portale web, il Comune assolve, ad ogni effetto di legge, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di pubblicità notizia, dichiarativa e costitutiva, anche ai fini dell'avvio dei procedimenti di messa in mora e di riscossione coattiva, in caso di mancato pagamento delle quote di contribuzione entro i termini. Gli utenti dei servizi sono, pertanto, tenuti a mantenersi aggiornati sulla propria posizione, accedendo direttamente al proprio profilo personale nell'apposito portale web o chiedendo informazioni al Servizio Scuola, allo scopo di verificare la correttezza della propria situazione debitoria e delle tariffe assegnate in relazione ai servizi fruiti, procedendo al pagamento entro le scadenze stabilite oppure segnalando tempestivamente eventuali errori; eventuali errori segnalati in modo non tempestivo saranno comunque regolarizzati solo con la prima mensilità utile successiva alla data della segnalazione pervenuta.

Art. 36 - Norme comportamentali

1. I genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o soggetti affidatari di minori ammessi ai servizi di cui al presente regolamento nonché i minori stessi sono tenuti:

a) al rispetto delle norme di organizzazione del servizio disciplinate dal presente regolamento e dalle eventuali specifiche circolari operative eventualmente emanate successivamente.

b) a mantenere un comportamento e un linguaggio corretto, civile e rispettoso degli adulti in servizio e dei propri pari, evitando schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti irrispettosi e lesivi della propria e dell'altrui dignità, e l'uso improprio delle nuove tecnologie (es. telefoni cellulari);

2. Gli adulti designati alla gestione del servizio (insegnanti, autisti, personale di vigilanza,...) sono tenuti ad un comportamento e ad un linguaggio autorevole, educativo, rispettoso e di esempio per le nuove generazioni.

3. Tutti sono tenuti a rispettare i locali, gli automezzi, gli arredi e i mezzi materiali e strumentali messi a disposizione.

4. Chiunque assista a comportamenti in violazione di quanto descritto ai precedenti commi può presentare segnalazione in forma scritta al Comune.

5. Il Comune, a seguito di segnalazione, procede alla valutazione di quanto accaduto, eventualmente anche di concerto con la scuola, adottando, ove si rilevino violazioni del presente regolamento, i conseguenti provvedimenti anche sanzionatori; si veda, in merito, il successivo art.38.

Art. 37 – Contratto d'utenza/per adesione

1. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali per l'iscrizione, l'ammissione, la frequenza e la rinuncia ai servizi di cui trattasi e devono essere portate a conoscenza degli utenti, che attestandone la presa visione, con la sottoscrizione dell'apposito modulo di domanda anche on-line, si impegnano al loro integrale rispetto, a tutti gli effetti di legge, dichiarandone la piena conoscenza, con particolare riferimento ai precedenti articoli 4, dal 6 al 9, 12, 14, 17, dal 35, dal 40 al 41, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile.

Art. 38 – Violazione degli obblighi contrattuali - Provvedimenti - Sanzioni

1. Nei confronti degli utenti che violino il presente regolamento o che tengano comportamenti da configurarsi come irrispettosi o lesivi della sicurezza e della tranquillità degli altri utenti e/o del personale incaricato del servizio – anche previo confronto con le istituzioni scolastiche - potranno essere assunti i provvedimenti di tutela ritenuti più idonei previsti dalla legislazione vigente.

2. Il Comune, in particolare, nei casi di violazione di maggiore gravità, si riserva la possibilità di adottare, nei confronti dei violatori, ogni strumento previsto dalle disposizioni normative vigenti finalizzato al mantenimento di una situazione di equità e di normalità, ivi compreso l'eventuale esperimento di azioni penali e di risarcimento dei danni morali e materiali. L'iter procedimentale adatterà le seguenti azioni al singolo caso in esamina, ove sussistano i presupposti:

- a) audizione degli operatori comunali / incaricati presenti ed eventuale segnalazione informale a cura del Servizio competente, con raccolta dei pareri delle parti interessate;
- b) eventuale avvio del procedimento formale, con avviso di contestazione alla famiglia e relativa convocazione, con preavviso di almeno 15 giorni per l'audizione in contraddittorio, a sua difesa;
- c) sospensione dal servizio per un determinato periodo;
- d) dimissione d'ufficio dal servizio, qualora l'alunno persista nel comportamento, con adozione dei provvedimenti conseguenti, sulla base degli strumenti normativi vigenti in relazione ai comportamenti rilevati.

3. In qualsiasi caso di sospensione temporanea (anche conseguente a sospensioni dall'attività scolastica), o estromissione permanente dal servizio, la famiglia non avrà diritto alla restituzione della retta pagata né ad alcun rimborso anche parziale del costo sostenuto.

4. I provvedimenti di cui sopra possono inquadrarsi in percorsi di educazione civica volti a prevenire il ripetersi di comportamenti scorretti e finalizzati al contenimento delle sanzioni nella loro forma estrema.

5. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali è stata applicata la sanzione di cui alla lettera d) del precedente comma 2 o del successivo comma 8.

6. La violazione di disposizioni normative che impongono la sospensione della frequenza ai servizi dei minori sono equiparate, a tutti gli effetti, a violazioni del presente regolamento, per cui si applica il presente articolo.

7. I genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o soggetti affidatari dei minori sono responsabili dei danni arrecati dagli utenti alle strutture, alle attrezzature, ai mezzi strumentali e materiali messi a disposizione dal servizio o necessari per l'esecuzione dello stesso, a terzi e a se stessi, sia per negligenza che per altre motivazioni.

8. Fatto salvo quanto stabilito ai commi precedenti, nell'ipotesi di danneggiamento dei beni di proprietà del Comune, della scuola o del soggetto esecutore del servizio, all'utente individuato quale responsabile è richiesto il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dei danni procurati; in tal caso con la contestazione dell'addebito e la convocazione per il contraddittorio, ai sensi del precedente comma 2 lettera b), è comunicata la stima scritta del danno prodotto.

9. Eventuali controversie di particolare gravità che dovessero insorgere tra le parti circa l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento saranno, in ogni caso, competenza esclusiva del tribunale di Parma.

Art. 39 - Privacy e trattamento dei dati

1. Il conferimento dei dati richiesti per l'iscrizione ai servizi di cui al presente regolamento ha natura obbligatoria; il rifiuto da parte dei genitori di conferire i dati e di autorizzarne il trattamento e la comunicazione ai soggetti che sono incaricati dello svolgimento dei servizi o ad altri Enti pubblici rende impossibile l'erogazione dei medesimi.

2. I dati personali e sensibili raccolti con la domanda di iscrizione saranno trattati ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

Art. 40 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale ed a tutte le altre vigenti in materia di diritto allo studio,

assistenza scolastica ed assistenza sociale, con particolare riferimento alle fonti espressamente citate, oltre che al Codice Civile.

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono anche riferimento, ove applicabili, per l'accesso e il funzionamento di nuovi servizi scolastici ed extrascolastici, anche in via sperimentale, ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 41 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2020/2021, a decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.